

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali, Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C.C.C.
Il Presidente

Bari, 20 febbraio 1978

Prot. 584.

V

III.mo Sig. PRESIDENTE


Consiglio Regionale

S E D E

Oggetto: Norme di interpretazione ed integrazione alla legge regionale n. 18 del 25.3.74

Allegata alla presente si trasmette copia del disegno di legge di cui all'oggetto che ha riportato il parere favorevole da parte della I Commissione in data odierna.

Cordiali saluti



(dott. Raffaele Augelli.)

R. Augelli

dott. Juncos

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE - FINANZA
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL PRESIDENTE

Bari, li 20/2/78

Prot. n. 777/61
am/MF

Al Sig. Presidente della 2^a Commissione
Consiliare Permanente

S E D E

e, p. c.

Al Sig. Presidente del Consiglio
Regionale


S E D E

Oggetto: Norme di interpretazione ed integrazione alla legge regio-
nale 25.3.74, n. 18".

Si comunica alla S. V. che questa Commissione, ha espresso
ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, nella seduta odierna, parere
favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Distinti saluti

(prof. Matteo Fantasia)



Cost. Juncos

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

**NORME DI INTERPRETAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 25 MARZO 1974, N. 18**

RELATORE: dott. Raffaele AUGELLI

Onorevole Presidente

Colleghi Consiglieri,

la predisposizione del disegno di legge riguardante "Norme di interpretazione ed integrazione della legge regionale 25.3.74, n. 18", si è resa necessaria per chiarire le incertezze di interpretazione che sono sorte in sede di applicazione dell'ultimo comma dell'art. 94 della legge regionale n. 18 del 25.3.74, in quanto la volontà del legislatore regionale, in ordine al contenuto della norma, non appare abbastanza trasparente dalla esposizione letterale.

Ciò al duplice scopo di salvaguardare i diritti acquisiti in relazione al trattamento di fine servizio del personale proveniente dallo Stato con iscrizione E.N.P.A.S. e di porre gli interessati in condizione di usufruire subito, anche se in parte, dei diritti relativi al trattamento di fine servizio che, quasi sempre, per ragioni connesse alla complessità delle relative procedure, aggravate dalle competenze di più Enti, il personale cessato dal servizio si vede corrispondere con notevoli ritardi; alcune volte la corresponsione deve essere addirittura fatta agli eredi per il lungo periodo che trascorre.

Per ovviare a tali inconvenienti la Regione, secondo quanto predisposto dal disegno di legge, può corrispondere agli aventi diritto un congruo acconto pari al 70% dovuto dagli Enti interessati.

La Commissione, uniformandosi alla legislazione statale, ha introdotto, per la riscossione delle indennità dovute, l'istituto del contratto di mandato irrevocabile.

Pertanto, colleghi Consiglieri, la II Commissione sottopone alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

ART. 1

L'onere a carico della Regione di cui all'ultimo comma dell'art. 94 della legge regionale 25.3.74, n. 18, è pari alla differenza tra l'indennità di buonuscita spettante con riferimento alla retribuzione contributiva dei dodici mesi antecedenti la cessazione del servizio ai sensi delle disposizioni vigenti alla data del passaggio alla Regione per l'E.N.P.A.S. e la indennità premio di fine servizio spettante con riferimento alla stessa retribuzione ai sensi delle disposizioni vigenti alla data della cessazione per l'I.N.A.D.E.L.

ART. 2

Al personale cessato dal servizio con diritto alla indennità di premio di servizio e di buonuscita rispettivamente da parte dello I.N.A.D.E.L. e dell'E.N.P.A.S. la Regione corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servizio.

L'acconto di cui al precedente comma, da liquidarsi anche a favore della vedova, degli orfani o comunque degli aventi causa, sarà pari al settanta per cento del presumibile trattamento definitivo complessivamente dovuto, quale risulterà dal computo dell'ottanta per cento di un quindicesimo della retribuzione contribuita degli ultimi dodici mesi per ogni anno di servizio utile ricongiungibile o riscattato con contributi interamente versati.

L'acconto sarà liquidato previa stipula tra il dipendente e l'Amministrazione regionale di contratto di mandato irrevocabile per la riscossione dell'indennità dovuta dall'Istituto e l'Ente predetti all'atto della corresponsione del trattamento definitivo.

ART. 3

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo, nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 1978 e successivi, all'oggetto: "Acconti sul trattamento di fine servizio al personale cessato dal servizio stesso" e mediante l'istituzione di un correlativo capitolo dell'Entrata del Bilancio stesso, Titolo IV - cat. 11^ - all'oggetto: "Recupero delle somme anticipate al personale cessato dal servizio a titolo di acconto dell'indennità di fine rapporto", ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

USCITA - Variazione in aumento

- cap. 37 bis "Acconti sul trattamento di fine servizio al personale cessato dal servizio"

£. 3.000.000.000= per quanto attiene lo stanziamento di competenza, e

£. 3.000.000.000= per quanto attiene lo stanziamento di cassa.

ENTRATA - variazione in aumento

- cap. 87 bis "Recupero delle somme anticipate al personale cessato dal servizio a titolo di acconto dell'indennità di fine rapporto"

£. 3.000.000.000= per quanto attiene lo stanziamento di competenza, e

£. 3.000.000.000= per quanto attiene lo stanziamento di cassa.